



N.
Data

4
07/08/2025

ORDINANZA SINDACALE Settore Urbanistica e Ambiente

OGGETTO: PULIZIA DI SUOLI E DI TERRENI AGRICOLI NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO

CHE l'abbandono, l'incuria e la mancanza di un'adeguata manutenzione del verde privato e pubblico da parte dei proprietari, dei conduttori dei fondi ed aree site nel territorio comunale, possono causare rischi per la propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata;

CHE possono verificarsi incendi in aree incolte e/o abbandonate favoriti dalle alte temperature o dovuti a cause incidentali, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

CHE gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvi-colturali, di pascoli nudi, cespugliato alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, sono consentiti solo esclusivamente a seguito di autorizzazione del Corpo Carabinieri Forestali e di Vigilanza Ambientale, secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni della Regione Puglia;

CONSIDERATO

CHE la presenza di terreni, sia recintati che non, situati all'interno e all'esterno del centro urbano, in stato di abbandono o trascuratezza - spesso ricoperti da erbe infestanti, rovi, arbusti e talvolta utilizzati come deposito di materiali di risulta e rifiuti di vario genere - può generare gravi problemi igienico-sanitari e che tali condizioni favoriscono infatti la proliferazione di ratti e altri animali infestanti, rappresentando inoltre un potenziale rischio di incendi, con conseguente emissione di fumi nocivi e pericoli per la salute pubblica, l'ambiente, nonché per la sicurezza di persone e beni;

CHE la regolare fruizione della viabilità pubblica può risultare compromessa dalla negligenza dei proprietari, conduttori di terreni incolti e dei frontisti che non provvedono tempestivamente alla corretta manutenzione delle aree di loro competenza; in particolare, la mancata potatura di siepi e rami che si estendono oltre il margine stradale può ostacolare la visibilità della segnaletica e dei veicoli in transito, arrecando pericolo alla sicurezza della circolazione stradale.

RITENUTO necessario garantire un costante controllo e un'adeguata manutenzione, da parte dei soggetti privati (persone fisiche) e degli enti proprietari (persone giuridiche), comunque responsabili a qualsiasi titolo, delle aree agricole, dei suoli edificabili e dei terreni situati all'interno del territorio comunale, al fine di assicurarne la pulizia e la cura.

ATTESO che risulta indispensabile adottare idonei provvedimenti finalizzati all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia e manutenzione di terreni incolti e aree in stato di degrado, con particolare attenzione a quelli situati in prossimità del centro abitato o, in ogni caso, in vicinanza di civili abitazioni, insediamenti industriali, artigianali, turistici o commerciali.

ACCERTATO che non si rende necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di provvedimento a carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

RITENUTO NECESSARIO pertanto, necessario adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per l'incolumità pubblica e privata;

VISTI

il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

la Legge Regionale n. 18 del 30.11.2000 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi";

la Legge n. 353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

la Legge n. 100 del 12 luglio 2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile;

la Legge Regionale n. 38 del 12.12.2012 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia";

la Legge Regionale n. 53 del 12.12.2019 "Sistema regionale di protezione civile";

la Legge n. 155 del 08.11.2011;

Il D.P.R. n. 753 del 11.07.1980;

il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.;

la L.R. n. 3 del 25.02.2010 di istituzione dell'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali;

la L.R. n. 38 del 12.12.2016;

la L.R. n.1 del 2023;

il D.P.G.R. 10/06/2025 n. 334;

la L. n. 241 del 07.08.1990, e ss.mm.ii.

il D. Lgs. n. 152/2006 (*«Norme in materia ambientale»*)

l' art. 7bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che l'articolo 50 del D. Lgs. 267/2000 prevede l'adozione di ordinanze adottate dal Sindaco a carattere esclusivamente locale;

CONSIDERATO che l'articolo 54 del D. Lgs. 267/2000 prevede l'adozione di provvedimenti motivati contingibili e urgenti emessi dal Sindaco al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTA la Legge n. 150 del 2000 e la Legge n. 265 del 1999 che prevedono l'obbligo da parte del Sindaco di informare la popolazione su situazioni di pericolo dovute a calamità naturali;

Tutto ciò premesso;

ORDINA

che i proprietari, i conduttori e i detentori, a qualsiasi titolo, di terreni o suoli appartenenti a qualsiasi categoria d'uso della superficie, siano essi di proprietà di Enti pubblici o privati (persone giuridiche o fisiche), nonché i responsabili di cantieri edili e stradali, di strutture artigianali, commerciali, turistiche o del terzo settore, con relative aree pertinenziali, provvedano agli interventi di pulizia elencati di seguito, che dovranno essere eseguiti ciclicamente per garantire la perfetta pulizia e manutenzione delle aree. Tali interventi dovranno essere completati entro e non oltre il 31 maggio 2025 e successivamente, ogni qualvolta necessario, e consisteranno in:

1. Sfalcio dell'erba, potatura delle siepi, taglio di piante e rami, rimozione di fieno, sterpaglie e vegetazione incolta, nonché sfalcio della vegetazione secca anche nelle aree coltivate, sia su proprietà private che pubbliche, ricadenti nel territorio comunale;

2. Potatura delle siepi, taglio dei rami delle alberature e piante, nonché rimozione dello sfalcio e dei rifiuti nelle aree private e pubbliche situate nelle vicinanze di abitazioni, con particolare attenzione alle aree private prospicienti o che si affacciano su strade pubbliche o di uso pubblico, al fine di tutelare la viabilità e la fruibilità degli spazi;

3. Rimozione dello sfalcio e dei tagli dalle aree indicate nei punti 1) e 2), con conseguente smaltimento e conferimento (o recupero/riciclo) secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

A V V E R T E

- **CHE** in caso di inadempimento, salvo che il fatto non costituisca reato, o violazione a leggi e regolamenti statali e regionali, l'applicazione ai contravventori della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000.
- **CHE** in casi specifici opportuni potrebbero essere applicate anche le norme previste dal Codice della Strada qualora si constati pericolo o pregiudizio per la fluidità del traffico, la viabilità veicolare, danni alla segnaletica stradale o alle sedi stradali e sue pertinenze, di proprietà di questo Ente Comune.
- **CHE** è fatta salva l'applicazione delle sanzioni per violazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, dichiarata con DPGR n. 334 del 10.06.2025, ai sensi della L. 353/200, della L.R. n. 38/2016 e della L.R. n. 53/2019.

FA OBBLIGO

- A chiunque spetti, di osservare e rispettare la presente Ordinanza;
- A chiunque sia incaricato per norma di legge, di farla osservare;

INVITA

Tutti i cittadini, Enti, Società, Consorzi pubblici e privati interessati alla presente ordinanza di collaborare con l'Amministrazione Comunale rispettando le prescrizioni nella stessa contenute;

I cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine al seguente

numero telefonico unico di emergenza europeo 112

D E M A N D A

alla Polizia Locale, in collaborazione con il Servizio Ecologia e Ambiente di verificare il rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza e di procedere alla contestazione di eventuali inadempienze, applicando la sanzione pecuniaria prevista dalla vigente normativa.

Al Settore Tecnico LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio, l'esecuzione con ogni doverosa urgenza dei provvedimenti gestionali conseguenti, in relazione alle aree di proprietà comunale.

Ai Settori sopra citati l'individuazione dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo, dei terreni, nel centro urbano e nell'agro, dei dati catastali di ciascun fondo, e alla conseguente irrogazione dei provvedimenti sanzionatori, ivi compreso l'esecuzione d'ufficio dei lavori di pulizia e bonifica dei siti, per i quali si accerti l'inadempienza da parte di privati o altri soggetti (persone fisiche o giuridiche), con conseguente addebito a carico dei trasgressori delle spese sostenute per l'intervento sostitutivo.

DISPONE

Di notificare la presente Ordinanza:

al Prefetto di Lecce;
alla Regione Puglia – Servizio Protezione Civile;
alla Provincia di Lecce;
al Comando Stazione Carabinieri Taviano;
al Commissariato Polizia di Stato - Gallipoli (LE);
al Comando Carabinieri Gruppo Nucleo Forestale - Lecce;
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Lecce;
al Comando Polizia Provinciale di Lecce;
all'A.N.A.S. - Sede di Lecce;
alle Ferrovie del Sud Est - Lecce;
all'Acquedotto Pugliese S.P.A.;
al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia;

al Comando del Corpo di Polizia Locale;
al Responsabile Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio;
al Responsabile Settore Urbanistica e Ambiente;

La presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell'Ente.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

RENDE NOTO

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07.08.1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034 del 06.12.1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR di Lecce.

Dalla Residenza Municipale, 01.08.2025

IL SINDACO

Giuseppe Francesco PELLEGRINO

Sindaco

PELLEGRINO GIUSEPPE FRANCESCO / Namirial

S.p.A./02046570426

(atto firmato digitalmente)